ESPOSIZIONE E STATUTI DELLA SOCIETÀ PER LA MINIERA CARBONIFERA DI...

Societa carbonifera di Monte Rufoli

ESPOSIZIONE

E

STATUTI DELLA SOCIETÀ PER LA MINIERA CARBONIFERA DI MONTERUFOLI

LIVORNO
TIPOGRAFIA DI GIULIO SARDI
1868.

SOCIETÀ
CARBONIFERA
DI
MONTE RUFOLI

Società Anonima

La Sede della Società è in Livorno.

ESPOSIZIONE

Il Combustibile è stato sempre l' agente principale del lavoro, ma da qualche anno si può dire che è divenuto quello sul quale riposano tutte le industrie.

L' impulso che nella prima metà di questo secolo, ha preso l' industria del ferro, è stato immenso, e tale impulso è dovuto alla costruzione delle Strade Ferrate, dei bastimenti in ferro, ed ai giganteschi stabilimenti metallurgici, le quali industrie hanno tutte per base il combustibile.

L' invenzione delle macchine a vapore affrancò le industrie che avevano bisogno di potenti motori di dovere stabilirsi sui Corsi d' acqua, e per la maggior parte dei casi in siti lontani dai centri di commercio, cosicchè un numero infinito d' industrie secondarie hanno anch' esse per base il combustibile; a tutti questi usi può prestarsi il nostro combustile fossile, e fra tutte le miniere

quella di Monte Rufoli è nelle migliori condizioni per somministrarlo ed a più mite prezzo, e con più grande vantaggio. Riguardo agli usi il Commendatore Ingegnere F. Giordano nella sua bella ed estesa relazione alla commissione delle Ferriere istituita dal Ministero della Marina dopo aver fatta la descrizione della miniera, (Pag. 278) prova che colle ligniti toscane si può fondere il ferro dell'Isola dell'Elba col sistema adottato in Germania, e nella Stiria e così si esprime (Pag. 379)

« Si può quindi concludere assai positivamente che mediante
« l'impiego dei forni a gas riscaldato, si potranno praticare tutte
« le operazioni metallurgiche che esigono le più alte temperature
« compresa la grossa fucinazione non facendo uso che delle nostre
« ligniti o torbe. »

Nel Capitolo 4.° della sopraccitata relazione del Commendator Giordano all'articolo **Conclusioni e proposte discusse ed approvate dalla R. Commissione delle Ferriere** (Pag. 430) dice:

Il Governo avvisi a promuovere coi mezzi sia diretti che indiretti di cui può disporre la continuazione della Via Maremmana dalla Moje fino a Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, non che un ramo della medesima, il quale per la *Valle di Sterza metta capo alla miniera di lignite di Monte Rufoli.*

Le Società delle Strade ferrate hanno già esperimentato le nostre ligniti ridotte a panetti (Briquettes) mescolandovi una piccola porzione di carbone inglese, e ne hanno riconosciuto applicabile l'uso con grande economia. Se il confronto statistico del consumo del combustibile, dal principiare di questo secolo ad oggi, dimostra da una parte la superiorità dell'Inghilterra, e dall'altra la nostra inferiorità, ciò deve principalmente attribuirsi ai pregiudizj ed alla ignoranza riguardo ai nostri combustibili fossili, che oggidì sappiamo poterci con profitto sostituire agli Inglesi. In presenza di un tale stato di cose, e della crescente consumazione di combustibile fossile, il quale surrogherà anche per la metallurgia il vegetale, la Società la quale posseda una miniera nelle vicinanze di una Strada ferrata, non può dare che dei resultati favorevoli agli industriali

che impiegheranno i loro Capitali alla coltivazione della medesima. Tali sono le condizioni nelle quali trovasi la Miniera Carbonifera di Monte Rufoli la di cui importanza è constatata da molti rapporti di uomini di scienza rispettabili, come

Professore Cav. Meneghini Direttore Geologico della Miniera.

Commendatore Giordano Ispettore Generale delle Miniere del Regno, il quale ne fa la descrizione nella sua opera, Industria del ferro in Italia.

Cavalier Blanchard Ingegnere della Miniera del Bottino.

Cavalier Burci Ingegnere di Miniere e Professore.

Cavalier Ponsard Direttore delle Ferriere di Follonica.

Ingegnere Keckuszie di Glascow.

Ingegnere E. Beer di Svransea.

Professor Ansted di Londra.

Ingegnere Zinchavich }
Ingegnere Scarabelli } di Bologna

Ing. Cav. Cadolini Deputato al parlamento Italiano, il quale ha visitato ultimamente la miniera, e ne ha accuratamente studiato i lavori da eseguirsi per potere fornire oltre tonnellate 50,000 all' anno.

Inoltre il carbone di Monte Rufoli è stato premiato all' Esposizione di Londra per la sua qualità giudicata superiore, ed ultimamente con menzione onorevole all' Esposizione di Parigi.

Questa vasta ed eccezionale miniera è situata a 16 Kilometri dalla strada ferrata maremmana con la quale può essere facilmente messa in comunicazione mediante un tronco di ferrovia da costruirsi dalla Miniera al Casino di Terra.

Esso tronco fu studiato e tracciato in questi giorni da valente Ingegnere e i detti studj hanno dato per resultato che median-

te regolare inclinazione i vagoni possono giungere da loro stessi dalla miniera alla stazione del Casino di Terra senza bisogno di locomotiva o cavalli, e la perizia ne ascende a Lire 500,000.

Questa strada avrebbe il doppio vantaggio di servire oltre che al trasporto del carbone estratto dalla miniera anche a quello dei prodotti delle fattorie limitrofi che producono ingente quantità di carbone vegetabile, legname ec.

La miniera di Monte Rufoli è in escavazione, ed i lavori già eseguiti i quali pongono in evidenza la continuità dei due strati di carbone per 500 metri di lunghezza orizzontale nel senso della direzione e per 300 metri sul piano discendente della inclinazione, (vedi rapporto Meneghini 1867) possono in pochissimo tempo portare la produzione della miniera ad oltre 100 tonnellate il giorno. Il Commendatore Giordano nella sua opera già citata Industria del ferro Pag. 279 scrive:

« La coltivazione potrebbe farsi in diversi cantieri contempo-
« raneamente col mezzo di pozzi e produrre quindi a piacimento
« più centinaja di tonnellate al giorno. »

Dai rapporti fatti da uomini competenti resulterebbe che il bacino carbonifero di Monte Rufoli contiene almeno 4 miglioni di tonnellate di carbone; ma quantunque ciò non sia dubbioso, giova basare i calcoli su ciò che positivamente si vede nelle gallerie aperte sugli strati stessi di carbone e la quantità resultante da detti lavori che si può ritenere come in magazzino, sarebbe di oltre 500,000 tonnellate, quantità che rappresenta di già un bel benefizio da realizzare. Per la giacitura, e la conformazione del bacino la miniera è di una coltivazione molto facile, e quindi poco costoso come vedesi dal seguente prospetto, e quando si giungerà a portare sui diversi mercati il carbone di Monte Rufoli ad un prezzo da allettare i consumatori, è certo che lo smercio prenderà proporzioni estesissime.

Il costo di una tonnellata di carbone varierà naturalmente in ragione della quantità che se ne scaverà in un' anno, e per stabilire un prezzo giusto conviene partire da un dato di produzione che si

può fissare di 35000 tonnellate all'anno. Le spese di amministrazione saranno di Lire 17500 circa annue.

Il costo attuale di escavazione portato il carbone fuori della miniera è di Lire 1. 70 la tonnellata, e può essere ridotto, ma ciò nonostante si valuta nel caso presente L. 2. 70 per tener conto delle spese impreviste di lavori ed altro. Il costo di una tonnellata di carbone posta in Livorno si comporrà adunque come appresso:

Spesa di escavazione	L.	2. 70.
Detta d'amministrazione	»	0. 50.
Trasporto colla Ferrovia Maremmana fino a Livorno	»	3. 95.
Spese impreviste	»	0. 35.
	L.	7. 50.

Vista la quantità che si può trasportare sulla ferrovia Maremmana è indubitato che si potrà ottenere una diminuzione di prezzo.

I trasporti estranei ai prodotti della miniera sul tronco ferroviario suppliranno largamente alle spese di mantenimento, e d'Impiegati per l'esercizio medesimo. Il prezzo di vendita in confronto dei carboni esteri tenuto conto della sola differenza di potere calorifero, sarebbe molto più di quello che fissiamo, ma bisogna considerare che chi adopra le ligniti per abbandonare esclusivamente l'uso di altri combustibili, ai quali i consumatori sono assuefatti, deve trovare un largo margine di vantaggi; così calcolando il prezzo di vendita a Livorno a Lire 18 la tonnellata si avrebbero L. 10. 50 di benefizio per tonnellata che sopra un prodotto di tonnellate 35, a 36 mila all'anno darebbero un'utile di Lire 370,000 e così tolta quella parte spettante alle azioni del Sig. Cojoli, restano L. 204 m. per la Società, che sul capitale impiegato di L. 1, 100 m. costituiscono un'utile del 20 per cento, e oltre questo benefizio havvi quello resultante da una maggior produzione.

La Società prendendo per base un prezzo di vendita come quello qui sopra accennato, non vi ha dubbio che tutti i consuma-

tori saranno incoraggiati a sostituire ai carboni esteri quello di Monte Rufoli.

Dal canto suo la Società potrà essere sicura di avere uno smercio considerevole, e quindi realizzare ingenti benefizi.

Nota. I fatti asseriti in questa esposizione sono verificati dal sottoscritto il quale li ha estesamente descritti nei rapporti da lui dati del successivo progresso dei lavori, ed in quelli che accompagnarono i campioni del carbone alle varie esposizioni, rapporti in parte già pubblicati.

G. Meneghini.

STATUTI

TITOLO PRIMO

Della Società.

Articolo 1.° È istituita una Società anonima, la quale ha per oggetto la escavazione, e la vendita del combustibile fossile della Miniera Carbonifera di Podernuovo in Monte Rufoli nella Comunità di Pomarance Sotto-Prefettura di Volterra.

2.° La Società prende il nome di **Società Carbonifera di Monte Rufoli.**

3.° La durata della Società è fissata per venti anni, salvo quanto è disposto nel titolo della liquidazione, ma potrà essere rinnovata di venti anni in venti anni quando la maggiorità degli azionisti riuniti in assemblea generale lo decida.

4.° La Società è anonima tanto per gli azionisti quanto per gli amministratori, e mandatarj della Società a tutti gli effetti voluti dal Codice di Commercio.

5.° La sede e l'amministrazione della Società sono in Livorno.

TITOLO SECONDO

Del Fondo Sociale.

6.° Il capitale sociale è rappresentato da mille azioni del valore di Lire DUEMILA ciascuna.

7.° Di queste azioni ne saranno consegnate al Cav. Enrico Cojoli quattrocentocinquanta in conto, ed in soluto pagamento del prezzo della vendita alla Società della miniera, che ad Esso Signor Cojoli appartiene in virtù del contratto del 2 Marzo 1858 registrato a Volterra nel dì 3 dello stesso mese di Marzo al Vol. 38. f. 56 da Pratesi, e degli atti successivi e convenzioni relative intercedute fra Esso Cojoli ed i Signori Raffaello, Giulio e Niccolò Maffei di Volterra. Le rimanenti azioni in numero di Cinquecentocinquanta saranno alienate, e del loro ricavato se ne farà la erogazione seguente:

(A) Si pagheranno al Signor Cojoli Lire Centosessantamila in saldo del prezzo della miniera, del mobiliare, attrezzi, ed ogni altro inerente alla miniera stessa come fabbriche, e semprechè nel momento del pagamento provi e documenti che sulla miniera non esiste vincolo alcuno, nè ipotecario, nè di qualunque altra specie.

(B) Si costruirà una strada a rotaje di ferro con piano inclinato, o a vapore, o in quel modo che dal Consiglio sarà giudicato più economico o migliore per porre in comunicazione la miniera con la Ferrovia da Cecina alle Saline.

(C) Ogni rimanente somma costituirà capitale circolante per supplire alla spesa dei lavori, ed ogni altra occorrenza dell'amministrazione.

8.° Se in seguito occorrerà aumentare il capitale sociale, l'adunanza generale degli azionisti potrà autorizzare la emissione di nuove azioni purchè sia già interamente versato l'intiero capitale delle azioni sottoscritte.

9.° Le azioni si pagano dai sottoscrittori nel modo seguente: un decimo in quell'epoca che sarà stabilita; gli altri nove decimi di mese in mese dalla data del pagamento del primo decimo.

10.° Il Cassiere della Società ricevendo il pagamento del primo decimo rilascia, staccandola da un registro a matrice, una ricevuta provvisoria munita di visto di un delegato del consiglio, nella quale a suo tempo sono anche notati i versamenti successivi. Questa ricevuta provvisoria nominativa è poi cambiata con il titolo defini-

tivo; è negoziabile, e trasmissibile con semplice gira, ma il sottoscrittore in essa nominato, nonostante la fatta cessione, resta fino all' ultimo versamento inclusive, sempre responsabile dell' assunta obbligazione.

11.° Se alcuno ritarda per giorni quindici al di là di quello fissato, i versamenti stabiliti, decade immediatamente senza bisogno di alcuna interpellazione, o costituzione in mora, da ogni suo diritto, ed irremissibilmente, e senza alcuna rivalsa o indennizzo perde le somme di già versate che restano a profitto della Società, la quale se lo trova opportuno può anche far vendere le azioni a di lei favore ricadute senza pregiudizio del diritto di costringere il sottoscrittore a pagare la differenza occorrente a costituire il saldo dei versamenti rimasti in sofferenza.

12.° Le Cartelle rappresentative le azioni si staccano da un libro a matrice, sono munite delle firme di uno degli amministratori, del Cassiere della Società, e del Segretario, ed hanno il bollo esprimente la leggenda **Società Carbonifera di Monte Rufoli.**

13.° Le azioni sono al portatore, quindi la loro cessione si opera colla consegna del titolo; il cassionario subentra nei diritti ed obblighi del cedente.

14.° Nè le azioni, nè i dividendi degli utili, nè qualunque altro profitto dovuto agli azionisti può per qualunque siasi titolo, e ragione andar sottoposto a sequestro. La Società non ammette divisione, neppur fra gli eredi, delle azioni e dei dividendi e profitti; per le une e per gli altri, riconosce unicamente il portatore del titolo.

15.° Avvenendo lo smarrimento di cartelle di azioni quegli, cui interessa, lo denunzia al consiglio, il quale un' anno dopo la inserzione del Decreto del Tribunale di assegnazione di termine fatta a cura e spese del denunziante, nella Gazzetta Officiale, ed anche in altri Giornali, se il Consiglio lo creda conveniente, e glie lo imponga, quando non siasi presentato alcuno a giustificare coll' edizione del titolo, d' essere Egli il proprietario della cartella, o cartelle asserte smarrite, rilascia al Denunziante medesimo un duplicato di essa cartella o cartelle, il quale tien luogo a tutti gli effetti del titolo originario, e lo annulla.

16.° Gli utili dovuti all'azione o azioni di cui sono state smarrite le cartelle, restano in deposito nella cassa della Società, e sono pagati al denunziante lo smarrimento, nell'atto stesso in cui gli vien consegnato il duplicato delle cartelle medesime.

TITOLO TERZO

Amministrazione della Società.

17.° La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio si compone di numero otto membri.

18.° Per i primi due anni a contare dal giorno della sanzione Reale, sono Amministratori della Società, i promotori della Società medesima, cioè i Signori

ARBIB Enrico

MANGANI Commendatore Tommaso

MARASSI Giuseppe

MEYER Ingegner Carlo

MENEGHINI Cavalier Professore Giuseppe

TOSSIZZA Baron Teodoro

UZIELLI Angiolo

PULIS O. M.

19.° Finiti i primi due anni, in ogni anno successivo devesi provvedere alla elezione di membri del Consiglio d'amministrazione, i quali sono sempre rieleggibili, a mente dell'articolo 138. del Codice di Commercio.

20.° Gli amministratori debbono rigorosamente osservare le prescrizioni degli Articoli 138 e 139 del Codice di Commercio.

21.° Ognuno dei membri di consiglio deve depositare in quel modo che il consiglio troverà più cauto e conveniente cinque azioni che non potranno essergli restituite, se non che dopo uscito di carica, e dopo che sarà stato approvato il bilancio dell' amministrazione alla quale Egli prese parte.

22.° I componenti il consiglio di amministrazione eleggono fra loro il Presidente, e il Vice-Presidente; nel caso d' impedimento o di assenza dell' uno, o dell' altro, il più anziano dei Consiglieri ne farà le veci; gli altri componenti il consiglio, escluso il Presidente, e il Vice-Presidente, debbano a turno, mese per mese assumere il servizio attivo della direzione sociale, e provvedere al servizio medesimo con le norme da stabilirsi dal consiglio.

23.° I Consiglieri assenti possono sotto la loro responsabilità farsi rappresentare nelle adunanze del consiglio da mandatario speciale, ma non lo possono nel servizio di turno.

24.° Il Consiglio si aduna straordinariamente ad ogni occorrenza al seguito d' invito del Segretario, e d' ordine del Presidente, o di due dei componenti il consiglio: si aduna ordinariamente una volta per ogni mese.

25.° Le deliberazioni del consiglio per esser valide hanno bisogno della presenza almeno di cinque membri.

26.° Le decisioni si prendano alla maggiorità per mezzo di voti; in caso di parità il voto del Presidente decide.

27.° Le deliberazioni sono consegnate in un protocollo regolare scritto e tenuto dal Segretario, e munito volta per volta del visto del Presidente, o di chi ne fa le veci.

28.° Nel caso di morte, renunzia, o altra causa che impedisca permanentemente ad alcuno dei componenti il consiglio di farne parte, il consiglio stesso provvede per il rimpiazzo sino alla prima assemblea generale degli azionisti.

29.° Il Consiglio d' amministrazione

(A) Nomina gl' impiegati tutti della Società; ne fissa gli stipendj, gli sospende, e anche ne revoca la nomina.

(B) Riceve dal gerente e dall' ingegnere le proposizioni relative alle loro incombenze, e vi delibera.

(C) Dà tanto al gerente quanto all' ingegnere, e al segretario gli ordini che ravvisa più utili e necessarj al buono andamento dell' impresa.

(D) Autorizza contratti e le transazioni sopra qualunque siasi obietto, nomina arbitri, arbitratori ec. e accetta giudizi arbitramentali.

(E) Sta in giudizio per conto della Società mediante la persona del Presidente autorizzato da deliberazione, tanto per promuovere un giudizio, quanto per difendersi, salvi i casi e provvedimenti d' urgenza nei quali il Presidente è autorizzato ad adire i tribunali, rendendo conto del suo operato al consiglio.

(F) Autorizza i contratti di vendita del carbone da farsi a termine, e che si referiscono a quantità maggiori di 500 tonnellate.

(G) Fissa di mese in mese il minimum del prezzo delle partite di carbone da vendersi per quantità inferiori a 500 tonnellate.

(H) Impiega nel modo il più utile e sicuro il denaro della Società che si trovasse esistente in cassa in quantità superiore ai bisogni dell' amministrazione.

TITOLO QUARTO

Del Gerente.

30.° Il Gerente è nominato dal Consiglio d' amministrazione. *(Vedi nota a pag. 20.)*

Il già proprietario della miniera Sig. Cav. Enrico Cojoli è di diritto Gerente della miniera; questa qualità ed attribuzione è personale, e non trasmessibile in altri nè a titolo universale, nè particolare. Nel caso d' impedimento o di assenza può sotto la sua responsabilità farsi rappresentare da un mandatario accettato dal Consiglio.

31.° Egli dovrà a titolo di cauzione depositare N.° 150 azioni da non restituirsi, nel caso di cessazione dallo impiego, se non dopo definitivamente approvata la sua gestione. La cauzione da darsi da chi succederà nello impiego al Signor Cojoli, sarà fissata dal Consiglio quando se ne verificherà la occorrenza.

32.° Il Gerente

(A) Deve essere interpellato e dire la sua opinione in quanto ai lavori che si propongano alla miniera, e per le escavazioni della medesima.

(B) Deve essere interpellato e dire la sua opinione relativamente a qualunque contratto che faccia la Società tanto per accolli di lavori quanto per vendite di carbone proposte da altri allo infuori di Lui gerente.

(C) Fa le vendite a dettaglio dei carboni ottemperando alle prescrizioni stabilite mensualmente dal Consiglio di Direzione.

(D) Sono suoi dipendenti, e debbono ubbedire ai suoi ordini tutti gli inservienti, e commessi dell' amministrazione.

(E) Ha facoltà e diritto di trasferirsi sopra il luogo della miniera, di esaminare lo andamento dei lavori e delle escavazioni, e di fare al Consiglio i relativi rilievi ed osservazioni che trova opportune, ma non può fare appello dalle deliberazioni del Consiglio che per esso, come per qualunque altro impiegato, sono incriticabili.

(F) Ha dritto d' intervenire alle adunanze del Consiglio d' amministrazione, e di esprimere il suo voto consultivo, ma non ha voto deliberativo.

(G) Eseguisce le provviste e quanto occorre alla miniera al seguito di richieste dell' Ingegnere, e previa approvazione del Consiglio, e in caso d' urgenza con approvazione del Consigliere di turno.

(H) Presenta al Consiglio le proposte dello Ingegnere, ed in caso di urgenza provoca l' adunanza del Consiglio.

(I) La firma della Società spetta al Gerente e al Consigliere di turno collettivamente.

TITOLO QUINTO

Dell' Ingegnere della Miniera.

33.° L'Ingegnere della miniera è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce gli onorari.

34.° L'Ingegnere propone al Consiglio, dirigendosi al Gerente, la esecuzione di tutti i lavori che crede utili e necessarj; dirige e invigila quelli la di cui esecuzione fu approvata.

35.° Rilascia i certificati dei lavori eseguiti per accollo e a cottimo; fa e certifica i ruoli dei lavoranti alla miniera; rilascia i certificati per il pagamento delle mensualità dovute ai salariati della miniera.

36.° L'Ingegnere deve prestarsi al disimpegno di tutte le ingerenze, che il Consiglio troverà opportuno di affidargli.

TITOLO SESTO

Del Cassiere.

37.° Il Cassiere della Società è nominato dal Consiglio, che se lo crede, affida il servizio della Cassa ad un Banchiere, o ad uno Stabilimento di credito.

38.° Il Cassiere paga i mandati regolarmente spediti dal Computista della Società, e muniti della firma del Consigliere di turno, e del Gerente.

39.° Le somme dovute alla Società sono pagate al Cassiere, o allo incaricato del servizio di cassa, al seguito di mandati d'entrata,

spediti dal Computista, o dal Gerente, ed anche questi muniti del visto della Computisteria.

TITOLO SETTIMO

Del Segretario.

40.° Il Segretario nominato dal Consiglio deve avere la qualità di legale, e deve essere il consulente della Società.

41.° Assiste alle adunanze del Consiglio e a quelle generali degli azionisti, e ne redige le deliberazioni; nelle adunanze generali se Egli non sia Notaro, è assistito da un Notaro. Conserva i protocolli delle deliberazioni del Consiglio, e delle adunanze generali. Conserva l'archivio sociale. Fa tutti i contratti che interessano la Società; disimpegna le ingerenze che piaccia al Consiglio di affidargli.

42.° Il Segretario per le incumbenze che sopra, compreso il consultivo, ha un' appuntamento fisso da stabilirsi dal Consiglio.

TITOLO OTTAVO

Delle Adunanze generali.

43.° L'Adunanza generale degli azionisti regolarmente intimata, e costituita, rappresenta ed obbliga la universalità degli azionisti.

44.° L'adunanza generale è presieduta dal Presidente del Consiglio che la dirige, e ne conserva il buon' ordine, e la pulizia.

45.° Le adunanze generali degli azionisti sono ordinarie e straordinarie. Le une hanno luogo annualmente nel mese di febbrajo, le altre tutte le volte che il Consiglio trova utile convocarle.

46.° Le une e le altre adunanze sono convocate dal Presidente, con avvisi inseriti per due volte nella gazzetta officiale, e in altri giornali da destinarsi dal Consiglio quando lo giudichi opportuno.

Gli avvisi indicano il giorno destinato alle adunanze, il qual giorno dovrà esser distante almeno di trenta giorni dalla pubblicazione dell' ultimo avviso; contengono il programma delle materie da trattarsi nell' adunanza.

47.° Gli azionisti che vorranno intervenire alle adunanze generali dovranno, almeno otto giorni avanti le medesime, depositare presso il Consiglio, o quello dei suoi membri, che sarà deputato a riceverle, le cartelle di azioni, delle quali sono portatori o in proprio o per nome e conto d' altri. In seguito di un tal deposito verrà loro consegnato una carta d' ammissione esprimente in due luoghi il nome del portatore, e il numero delle cartelle depositate. Questa carta d' ammissione verrà presentata il giorno dell' adunanza alla persona destinata a riceverla, la quale divisala in due ne riterrà la metà per giustificare con qual mezzo l' azionista interviene legittimamente alla adunanza, e determinare il numero di voti che gli competono, e l' altra metà la restituirà all' azionista stesso. — Colla presentazione della seconda metà della carta d' ammissione potrà l' azionista dopo l' adunanza ritirare le cartelle precedentemente depositate.

48.° Gli azionisti dimoranti fuori di Livorno potranno volendo fare il devisato deposito di cartelle presso gli agenti della Società nominati dal Consiglio in varie piazze. La fede di deposito scritta da essi agenti, che sarà loro rilasciata, e che un giorno avanti l' adunanza dovranno consegnare al Consiglio, e per esso a quello dei suoi membri che avrà l' incarico di riceverla, varrà a far loro ottenere la cartella di ammissione di che nel precedente Art. 46.

49.° Gli azionisti potranno farsi rappresentare all' adunanza generale da incaricati o mandatarj, e ciò mediante nomina espressa sulla fede di deposito, o sulla carta di ammissione.

50.° Alle assemblee generali debbono intervenire almeno 30 azionisti, compresi i membri del Consiglio e gli uficiali della So-

cietà, rappresentanti fra tutti almeno il quarto delle azioni. — Se l'assemblea per difetto che si verifichi sia nel numero delle persone, sia nella rappresentanza delle azioni, non avvenga nel giorno destinato, si adunerà in uno dei quindici giorni a quello successivi, che sarà pure indicato negli avvisi; — nel periodo di tempo che decorrerà fra l'uno, e l'altro giorno destinato per l'assemblea, e nei giorni che egualmente verranno indicati negli avvisi, saranno riuniti nuovi depositi di cartelle d'azioni, e di fedi, e saranno distribuite nuove carte di ammissione; e in queste adunanze si delibererà legittimamente qualunque sia il numero degli intervenuti e quello delle azioni dai medesimi rappresentate, fermo stante che non si trattino altri affari che quelli di già indicati nel programma della prima convocazione.

51.° L'adunanza generale nomina il Consiglio, e i Sindaci; riceve i rendimenti di conti riveduti da quest'ultimi, e ne delibera; e generalmente delibera su tutti gli affari che interessano la Società, e che sono additati nel programma inserito negli avvisi di convocazione, e salva sempre la superiore approvazione, modifica lo Statuto.

52.° Niun partito potrà essere proposto, discusso, o votato nelle adunanze generali, oltre quelli relativi alle materie nel programma indicate; per altro ogni azionista ha facoltà di presentare proposizioni alle adunanze generali, le quali quando sieno appoggiate da due altri azionisti, presenti, dovranno essere prese in considerazione per portarle nel programma della futura adunanza generale.

53.° I partiti dell'adunanza generale, salvo l'appresso eccezione, e salvo quanto é disposto nell'Art. 55 per le elezioni alle cariche sono vinti colla maggiorità assoluta dei voti. Quando il partito messo in deliberazione importerà modificazione o riforma dello Statuto sociale, in questo caso occorrerà per vincerlo, che siano presenti tanti azionisti che rappresentino fra tutti almeno la metà del numero totale delle azioni sociali, e che sia accolto ed approvato con due terzi di voti degli azionisti presenti.

54.° Ogni azionista avrà il diritto di dare un voto per ogni azione da lui depositata, ma nessuno interveniente potrà mai dare più di dieci voti qualunque sia il numero delle azioni da lui depositate e rappresentate.

55.° I voti sono dati, per alzata e seduta, e quando il Presidente lo trova opportuno, con palle di diverso colore (da consegnarsi agli intervenuti in numero corrispondente ai voti che hanno il diritto di dare) per esprimere l'approvazione, o la disapprovazione d'ogni proposizione; e con ischede contenenti il nome di un individuo e più quando è proposito delle elezioni del Consiglio, e dei Sindaci, e di qualunque proposta che si riferisca a persone.

56.° In ogni elezione o nomina che fa l'adunanza generale, basta la maggiorità relativa delle voci per rendere eletto quello che la consegue. In caso di parità di voci a favore di più individui la sorte decide fra i nominati.

57.° Può ogni azionista sottoporre avanti le adunanze generali qualunque proposizione interessante la Società. Perchè poi le proposizioni stesse sieno prese in considerazione, occorre siano appoggiate, e firmate da altri quattro azionisti. Il proponente deve rilasciarle in scritto al Consiglio, avanti che siano pubblicati i primi avvisi di convocazione dell'adunanze onde vengano inserite nel programma, e comprese negli avvisi medesimi.

Qualora esse proposizioni siano ordinate a modificazione dello Statuto, debbono essere appoggiate oltre il proponente da dieci azionisti che parimente devono sottoscriversi alle proposizioni medesime.

58.° L'adunanza nomina i Sindaci, quando occorrano, per la revisione del Bilancio, e volta per volta ne stabilisce l'onorario.

TITOLO NONO

Del Bilancio.

59.° Il bilancio si chiude al 31 decembre, ed è portato allo esame degli azionisti nell'adunanza ordinaria del mese di febbrajo.

60.° Il bilancio rivisto ed esaminato dai sindaci insieme con il rapporto di questi si deposita nell' Uffizio della Società quindici giorni avanti che avvenga l' adunanza generale, e se ne dà avviso agli azionisti, mediante la più estesa pubblicità, perchè chiunque degli interessati possa esaminarlo e sindacarlo.

61.° Nel bilancio si deve contenere il rapporto degli utili della Società con le basi seguenti:

(A) Si paga il sei per cento ossia Lire CENTOVENTI a favore di ciascuna delle azioni emesse a titolo di frutti.

(B) Sull' ammontare degli utili detratto il pagamento dei frutti di che nel paragrafo precedente, si preleva il dieci per cento per costruire il fondo di riserva che dovrà ascendere alla somma di Lire Duecentomila, e quando il fondo di riserva fra sorte e frutti abbia raggiunto la detta cifra, cesserà di essere aumentato, e non si farà ulteriore prelevazione per questo titolo, se non quando lo stesso fondo di riserva sia esaurito, o diminuito.

(C) Si preleva il sei per cento a favore dei componenti il Consiglio d' amministrazione, e del Gerente.

(D) Ogni di più degli utili si distribuisce e si reparte a favore degli azionisti con dichiarazione, che se questo reparto di utili sorpassasse il sei per cento, di modo che ogni azionista venisse fra frutti e reparto d' utili a conseguire più di un 12 per cento, allora ogni altra somma disponibile deve essere impiegata nell' ammortizzazione di tante azioni quante bastino ad esaurire il detto avanzo di amministrazione; estinzione, ed ammortizzazione da farsi per via di sorteggio. I possessori delle azioni favorite dalla sorte quando riceveranno il pagamento delle azioni sortite, riceveranno altra cartella, pel godimento degli utili soltanto.

62.° Il Consiglio di amministrazione anche nel corso dell' annata, e avanti l' epoca del bilancio di rendimento di conti, quando lo stato della cassa sociale lo permetta, può procedere a far pagare degli acconti a titolo di frutti, tenuto conto sempre delle prelevazioni in modo, che poi non manchino i fondi per le medesime.

TITOLO DECIMO

Della Liquidazione.

63.° La Società si scioglie

(A) Con lo spirare del termine stabilito in principio.

(B) Quando per due annate di seguito, il bilancio non presenti utili bastanti al pagamento del frutto delle azioni.

64.° Per lo scioglimento e liquidazione della Società si osserveranno le disposizioni del vigente Codice di Commercio.

Prof. GIUSEPPE MENEGHINI
T. MANGANI
TEODORO TOSSIZZA
E. ARBIB
ANSELMI e MARASSI
ANGIOLO UZIELLI
CARLO MEYER
M. O. PULIS

Sottoscritti per L. 120,000.

Nota — Si corregge l' Art. 30 nel modo seguente:

Il Gerente è nominato dagli Azionisti in Adunanza Generale, e il Sig. Cojoli è di diritto Gerente per due anni, salva la facoltà d' esser rieletto.